

K.R.Energy S.p.A.
Sede Legale in San Potito Sannitico (CE)
Strada Provinciale per Gioia Sannitica
Capitale Sociale Euro 93.073.184,03 i.v.
Registro Imprese di Caserta e C.F. 01008580993
R.E.A. di Caserta 314821 Partita IVA 11243300156
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.p.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI K.R.ENERGY S.P.A., IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI POSTI AL PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA.

Relazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 1 agosto 2018 relativamente al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e integrata successivamente in relazione al secondo punto all'ordine del giorno

Documento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
e sul sito www.kreenergy.it il giorno 19 settembre 2018

Assemblea ordinaria e straordinaria
in unica convocazione il 7 novembre 2018 ore 11.00
in San Potito Sannitico, Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in assemblea parte ordinaria, in unica convocazione, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
 - 1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista;
 - 1.3. nomina del Presidente;
 - 1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori;
2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi ed uno supplente.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") per illustrare agli azionisti di K.R.Energy S.p.A. gli argomenti posti al primo e secondo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria.

La stessa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito della società www.kreenergy.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it).

Parte ordinaria

1.Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione

Signori Azionisti,

Vi informiamo che la totalità dei componenti del consiglio di amministrazione della Società, nominati dall'assemblea ordinaria del 3 agosto 2016 e successivamente integrato con assemblea del 25 maggio 2017, 30 dicembre 2017 e 29 maggio 2018 per il triennio 2016 – 2018, e più precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, in data 1 agosto 2018, hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni con efficacia dalla prossima assemblea dei soci da convocarsi in conformità alla normativa vigente.

Le dimissioni da parte dei componenti il consiglio di amministrazione sono state presentate, a conclusione delle operazioni straordinarie avviate nel 2017 con il conferimento del 100% delle quote di Seri Industrial S.p.A. e dell'operazione di aumento di capitale in opzione appena terminato, per dare un nuovo impulso alla Società e consentire al nuovo organo amministrativo di avere a disposizione un adeguato arco temporale per favorire l'esecuzione del piano industriale.

La decisione è stata assunta anche per consentire alla modificata compagine societaria a seguito del conferimento e dell'aumento di capitale sociale di esprimere un'adeguata rappresentatività all'interno della Società.

A fronte di quanto sopra e in considerazione delle norme statutarie, Voi azionisti siete chiamati a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo, al fine di consentire alla compagine societaria di riferimento una adeguata rappresentatività.

L'assemblea è pertanto invitata a:

- determinare il numero dei componenti del consiglio, che non potrà essere inferiore a tre e superiore a undici, precisando altresì che un amministratore, ovvero almeno due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.147-ter del TUF e che venga riservato "al genere meno rappresentato" una quota pari almeno a un terzo degli amministratori eletti;
- nominare mediante voto di lista i consiglieri che, ai sensi dell'art.19 dello statuto sociale, dureranno in carica tre esercizi, o per il minor periodo che verrà fissato dall'assemblea all'atto della loro nomina;
- nominare il presidente;
- determinare i compensi spettanti agli amministratori.

1.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica

Nel congedarci Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti che, come previsto all'art. 19 dello statuto sociale, deve essere compreso tra tre e undici.

Si propone altresì che gli amministratori nominati durino in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che verrà fissato dall'assemblea all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio della loro carica).

1.2 Nomina dei componenti mediante voto di lista

La nomina avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge e nei termini e con le modalità di cui all'art. 21 dello statuto sociale sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Con delibera n 20273 del 24 gennaio 2018, Consob ha stabilito che il diritto di presentare le liste spetta agli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti

di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Al riguardo l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, e lo statuto prevedono che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi assicurando al genere meno rappresentato almeno un terzo degli amministratori eletti.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Termine di presentazione delle liste

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ossia almeno entro il 13 ottobre 2018. Il deposito può avvenire mediante deposito presso la sede sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nonché a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata krespa@legalmail.it.

Modalità di presentazione delle liste

Alle liste predisposte, secondo le modalità sopra descritte, e depositate entro il predetto termine devono essere altresì allegate:

- a) le dichiarazioni, munite di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina a decorrere dal giorno dell'assemblea e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di onorabilità e gli eventuali requisiti d'indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF e/o dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- b) le dichiarazioni sopra indicate devono essere accompagnate da un curriculum vitae contenente il percorso professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- c) l'elenco degli azionisti che concorrono a formare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria.

In conformità alla disciplina vigente ed alla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda che gli azionisti, che presenteranno una lista di minoranza per la nomina del consiglio di amministrazione, depositino altresì una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art 147-ter, 3 comma, TUF e all'art 144–quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o dalla pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art.122 del TUF).

Nella dichiarazione dovranno essere inoltre specificate le eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (ove individuabili), nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Per un elenco esemplificativo di dette relazioni, si rinvia alla summenzionata comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato (entro il giorno 17 ottobre 2018).

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo al numero di azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno il cui la lista è depositata presso la società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. Come sopra indicato la relativa comunicazione può essere comunicata alla società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Candidati indipendenti

E' auspicabile che nella presentazione delle liste vengano inseriti un numero di consiglieri indipendenti adeguato all'attività svolta dalla società, tale da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio di amministrazione secondo le previsioni del Codice di Autodisciplina e del Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Si rappresenta che l'art. 16, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati adottato da Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 20171 prevede per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente che il comitato di controllo e rischi sia composto da amministratori indipendenti. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria anche tali comitati devono essere composti esclusivamente da amministratori indipendenti.

Pubblicità delle liste

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della società, presso la sede sociale, sul sito internet all'indirizzo www.krenergy.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero almeno entro il giorno 17 ottobre 2018.

Le liste saranno corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- una dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, prevedendolo lo statuto sociale, dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione di mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A.) o da associazioni di categoria;
- un'indicazione dell'identità degli azionisti che le hanno presentate e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

Modalità di votazione

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Votazione in caso di presentazione di più liste

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

La nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto sopra previsto, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Votazione in caso di presentazione di una sola lista

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Votazione in caso di non presentazione di liste

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti o aventi diritto, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria nomina del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

Modalità di nomina di componenti del consiglio di amministrazione in caso i candidati indicati nelle liste siano inferiori al numero dei membri da eleggere

Se il numero di candidati indicati nelle liste è inferiore al numero dei componenti l'organo amministrativo da eleggere, si procederà sulla base di proposte dei singoli azionisti o di chi abbia diritto di voto in assemblea.

1.3 Nomina del presidente

L'assemblea è chiamata altresì a individuare tra i soggetti nominati il presidente. Nel caso l'assemblea non vi provveda, la nomina del presidente sarà effettuata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto sociale.

1.4 Determinazione del compenso spettante agli amministratori

Gli azionisti sono chiamati a determinare il compenso degli amministratori. Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione; agli stessi possono inoltre essere assegnate indennità o compensi di altra natura. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Le modalità di fissazione della remunerazione degli amministratori sono altresì disciplinate dalla procedura adottata dalla società in tema di operazioni con parti correlate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del c.c., nonché dal Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, nonché di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Non sono soggette alla disciplina procedurale fissa dal Regolamento Consob n. 17221/2010 le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.

Sono escluse altresì dalla disciplina procedurale sopra menzionata le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere sopra indicate a condizione che:

- la società abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, individuato nel comitato per la remunerazione;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Deliberazioni assembleari

L'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e la quota minima di riparto tra generi di volta in volta applicabile.

Pubblicità della nomina

La società a conclusione dell'assemblea informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito www.krenergy.it, dell'avvenuta nomina dei consiglieri indicando, tra l'altro:

- la lista dalla quale ciascun componente è stato eletto, precisando se si tratta di lista di maggioranza o minoranza;

- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società e/o, prevedendolo lo statuto sociale, dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione di mercati regolamentati (Borsa Italiana S.p.A.) o da associazioni di categoria;

- una sintesi del curriculum vitae del candidato eletto.

Infine la società informerà il pubblico, mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile, pubblicato sul sito, sull'esito delle valutazioni effettuate dagli organi preposti, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, del medesimo TUF e dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

* * *

Ciò premesso il consiglio di amministrazione invita l'assemblea ad assumere le determinazioni in ordine:

- alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, votando le liste presentate e rese note con le modalità previste dall'art. 21 dello statuto sociale;

- alla nomina del presidente;

- ai compensi spettanti agli amministratori previsti dall'art. 2389 c.c., eventualmente individuando un ammontare complessivo, con delega al consiglio di amministrazione per la determinazione della remunerazione da attribuire a ciascun amministratore.

2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi ed uno supplente

Signori Azionisti, il consiglio di amministrazione propone di procedere ad integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni prima di due sindaci effettivi dott. Paola La Manna e dott. Marco Fantoni, rassegnate in data 10 settembre 2018 e successivamente dei due sindaci subentrati dott. Marco Stecher, il quale ha comunicato di voler rassegnare le proprie dimissioni, in data il 10 settembre 2018 e del dott. Giovanni Borgini il quale ha comunicato, in data 14 settembre 2018, la sussistenza di cause ostative all'assunzione della carica.

In specifico il dott. Giovanni Borgini ha comunicato alla Società che sussistono rapporti di natura patrimoniale con il socio Industrial S.p.A. che rischiano di comprometterne l'indipendenza. Ad avviso dello stesso sindaco ciò costituisce una causa legale di ineleggibilità e decadenza che impedisce tout court di assumere la carica di sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2399, comma 1, lettera c) del codice civile. Lo stesso ha informato che -in ogni caso- intende rinunciare all'incarico con effetto dal 14 settembre 2018.

Tenuto conto delle previsioni previste dall'art. 2401, comma 3, del codice civile si è pertanto reso necessario procedere con la convocazione di un'assemblea per la ricostituzione del collegio.

I sindaci erano stati eletti dall'Assemblea del 3 agosto 2016 per il triennio 2016 -2018 e più precisamente sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

I due sindaci effettivi dott. Paola La Manna e dott. Marco Fantoni e il sindaco supplente dott. Marco Stecher erano stati eletti su proposta dell'azionista che aveva ottenuto il maggior numero di voti Rise Equity S.p.A., titolare, a tale data, di n. 7.312.415 azioni ordinarie pari al 22.089% del capitale sociale.

Il sindaco supplente dott. Giovanni Borgini era stato eletto su proposta dell'azionista del socio Moreno Carlo Giuseppe Canonica, titolare, a tale data, di n. 1.851.150 azioni ordinarie di K.R.Energy, corrispondenti al 5,59% del capitale sociale

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale l'assemblea dovrà pertanto procedere alla integrazione del Collegio Sindacale, che dovrà essere composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La nomina avverrà sulla base di proposte presentate da ogni avente diritto ed il mandato scadrà insieme a quello dell'altro componente attualmente in carica e più precisamente con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

L'assemblea procederà alla integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranza, nonché del principio delle proporzioni minime di riparto tra generi previste dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 26 dello Statuto.

In particolare, tenuto conto che il sindaco effettivo rimasto in carica è stato nominato dalla lista di minoranza, si procederà come segue:

- il secondo ed terzo sindaco effettivo verrà nominato, con votazione a maggioranza assoluta e con partecipazione dell'intera compagine sociale, sulla base delle proposte che saranno pervenute sino al momento dell'assemblea, nel rispetto delle norme sui generi; per i sindaci effettivi, infatti, la rappresentatività delle minoranze è garantita dalla sussistenza in carica dell'attuale presidente del collegio sindacale, tratto dalla lista di minoranza;
- un primo sindaco supplente verrà parimenti nominato, con votazione a maggioranza assoluta e con partecipazione dell'intera compagine sociale, sulla base delle proposte che saranno pervenute sino al momento dell'assemblea, nel rispetto delle norme sui generi;
- il secondo sindaco supplente verrà invece nominato, sulla base di proposte presentate da soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati, con votazione a maggioranza assoluta senza tener conto del voto dell'azionista di maggioranza relativa e di soggetti al medesimo collegati; solo in mancanza di proposte di integrazione da parte di soci diversi dall'azionista di maggioranza relativa e da soggetti ad esso collegati, l'assemblea procederà a nominare il secondo sindaco supplente, nel rispetto delle norme sui generi, su proposta di qualsiasi azionista e con partecipazione al voto dell'intera compagine sociale.

Al momento della nomina, prima dell'accettazione dell'incarico, saranno resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, secondo quanto previsto dall'art. 2400 c.c..

E' auspicabile che le proposte di integrazione, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali del singolo candidato, con indicazione dell'assenza di cause di incompatibilità, la presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza pervengano alla società prima della data prevista per l'assemblea in unica convocazione, al fine di consentire di darne adeguata informativa a tutti gli azionisti sul sito internet della società.

Tutto ciò premesso, il consiglio di amministrazione, preso atto di quanto previsto dalla legge, dallo statuto sociale in materia di composizione, durata, modalità di nomina o sostituzione dei componenti del collegio sindacale, invita l'assemblea:

- a integrare il Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi e due supplenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Luciano Orsini